

Allegato "A" al n.1692/1141 di Repertorio

**Statuto della**

**"Fondazione Un mondo a colori - ETS"**

**Art.1) Denominazione**

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Un mondo a colori". La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile (d'ora innanzi la "Fondazione"). A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Un mondo a colori - ETS" o in forma abbreviata "Un mondo a colori - ETS".

**Art. 2) Sede e durata**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Narni in Strada di Itieli n. 54 ed ha durata indeterminata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articoli 27 e ss del Codice Civile, dal D.Lgs. 117/2017, dalle altre leggi in materia o dall'art. 17 del presente statuto.

**Art. 3) Scopi e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fondata sull' ideale elaborato da Marianna Boccolini (1992-2010), in cui la compassione, l'amore fraterno e la giustizia, sono le leggi che regolano i rapporti umani e sociali e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- a) Custodia della memoria letteraria e testimoniale di Marianna Boccolini.
- b) Interventi educativi rivolti ai giovani, finalizzati all'integrazione psico-affettiva e alla riscoperta dei valori etici della giustizia, della verità, della compassione, della solidarietà e della pace, ispirati alla visione cristiana dell'uomo.
- c) Periodi residenziali finalizzati all'educazione dei giovani alla vita della comunità cristiana e all'assimilazione pratica dei suoi valori, con corsi di formazione teologica e umanistica, attività di autosostentamento, didattiche, artistiche, manuali, ricreative e di bonifica delle relazioni.
- d) Conferenze e dibattiti rivolti a giovani e adulti sui temi etici e religiosi inerenti l'educazione delle nuove generazioni, la comunicazione, la riconciliazione, la sofferenza e il bisogno di senso.
- e) Interventi educativi nelle scuole finalizzati alla presentazione di figure significative ("capitani coraggiosi") in ambito civile, religioso e del volontariato sociale, nonché dei valori e motivazioni che ne hanno sostenuto l'opera.
- f) Visite nei luoghi di aggregazione giovanile e attività di evangelizzazione, con offerta di sostegno, ascolto, animazione e testimonianze di vita vissuta.
- g) Attività di volontariato e sostegno umanitario presso case di reclusione e di accoglienza per persone svantaggiate,

nonché verso persone con disabilità, emarginate, anziane o gravate da dipendenze.

Lo svolgimento delle suddette attività, in via esclusiva o principale, si attiene alle indicazioni riguardanti le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. lgs 117 del 3 luglio 2017, particolarmente ai punti d), i), k), q), u), v) del citato articolo.

#### **Art. 4) Attività strumentali**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, di seguito vengono indicate alcune attività a titolo esemplificativo, rimandando l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali al Consiglio di Amministrazione:

- a) Organizzazione dei periodi residenziali per esperienze comunitarie con i giovani.
- b) Pubblicazioni formative, produzione di artigianato, espressioni artistiche, contenuti audio e video, per il sostegno economico delle attività della Fondazione.
- c) Microrealizzazioni di strutture educative o sanitarie in paesi in via di sviluppo.
- d) Erogazione di contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione.
- e) Promozione ed organizzazione di spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, testimonianze con giovani e adulti, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento.
- f) Attività di raccolta fondi per la realizzazione degli scopi della Fondazione.
- g) Svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere.
- h) Svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **5) Patrimonio e gestione economica**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra esposte. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione apportato dai Fondatori pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22

del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione nè in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

## **6) Struttura organizzativa**

**6.1** La Fondazione è composta da:

- i Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quindi le Signore Tomassoni Maria Letizia, Bartolucci Clara e Menichelli Susanna; la qualifica di fondatore è strettamente personale e non si trasmette in caso di morte

- l'Assistente Religioso: padre Massimo Reschiglian;

- i Volontari: quanti per libera scelta, a diverso titolo, possono offrire un servizio gratuito per sostenere i fini e le attività della Fondazione;

- i Partecipanti: le persone, fisiche o giuridiche, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante elargizioni in denaro o altrimenti.

**6.2** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai Fondatori, due dei quali hanno funzioni di Presidente e Vice-Presidente, dall'Assistente religioso ed eventualmente da uno a tre consiglieri eletti dal Presidente tra i Volontari e i Partecipanti.

**6.3** Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

**6.4** Altri organi all'interno della Fondazione sono: l'economo e il segretario-verbalista, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**7)** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Lo stesso:

- cura l'organizzazione di eventi e di tutte le attività, comprese quelle volte alla raccolta di fondi;
- prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale della Fondazione, provvedendo tra l'altro agli investimenti che riterrà più opportuni e redditizi ed alla attribuzione dei proventi secondo gli scopi della Fondazione;
- delibera su tutti i provvedimenti che importano un onere di bilancio, anche mediante approvazione del bilancio di previsione;
- delibera a maggioranza dei componenti, tra cui è necessario il voto dell'Assistente Religioso, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione;
- nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo, l'Assistente religioso e ne dispone la revoca, sempre con il necessario il voto dell'Assistente Religioso, ad eccezione della votazione circa la sua nomina;
- nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni esercizio;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione.

**8)** Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio, e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Al termine della carica i membri del Consiglio possono essere riconfermati - in tutto e in parte - senza limiti di mandati - in tutto e in parte - dai Fondatori e dall'assistente religioso. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se sono prese a maggioranza, con il voto necessario dell'Assistente religioso. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario ed Economo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**9)** Il Presidente del Consiglio:

- presiede le sedute del Consiglio o delega il Vice-presidente a questa funzione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- provvede agli atti di ordinaria amministrazione e in caso di urgenza prende i provvedimenti indispensabili e li sottopone al Consiglio per la ratifica;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- convoca, qualora lo ritenga opportuno, in accordo con l'Assistente religioso, un'Assemblea di partecipazione di tutti i membri (Volontari e Partecipanti) per mettere al corrente gli stessi intorno alle attività svolte e in progetto, ed accogliere eventuali consigli e orientamenti per il futuro.

**10)** Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente, in accordo con l'Assistente religioso, lo giudichi necessario. In queste riunioni, tra i punti all'ordine del giorno vanno senz'altro inseriti:

- il programma delle attività annuali, proposto all'inizio dell'anno dai Fondatori;
- il bilancio d'esercizio della Fondazione;
- l'ammissione e/o la dimissione dei Volontari e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale della Fondazione o nella sede operativa della stessa o altrove, su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

**11)** Il Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza, con il necessario voto del Presidente e dell'Assistente reli-

gioso:

- su eventuali modificazioni dello Statuto della Fondazione che ritengano utili o necessarie, sottoponendole all' approvazione dell'Autorità competente;
- sulla nomina triennale dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina dell'Organo di Controllo;
- sull'ingresso o la dimissione dei Volontari e Partecipanti;
- sulla nomina dell'economo della Fondazione e del segretario-verbalista scelti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

#### **12) Rappresentanza della Fondazione**

La rappresentanza della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del medesimo al Vice-presidente delegato dal Presidente.

#### **13) Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude alla fine di ogni anno. Il Presidente della Fondazione predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Nei 30 giorni successivi a dette scadenze i bilanci sono sottoposti all'esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale.

#### **Organo di controllo**

**14)** L'Organo di Controllo è formato da un membro unico nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale nominerà anche il controllore supplente, il quale entrerà in carica automaticamente in caso di cessazione dalla carica del Controllore unico.

Deve essere nominato quale Controllore Unico e suo supplente un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 , comma secondo, Cod.Civ.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice Del terzo settore o per volontà del Consiglio di amministrazione, la funzione di revisione legale è esercitata dall'Organo di controllo, il cui membro deve necessariamente essere iscritto presso il registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo monocratico dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo monocratico è rieleggibile.

**15)** L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto fun-

zionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio di amministrazione, al predetto fine sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il membro dell'organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

h) esercita altresì, in funzione di Revisore Legale, la vigilanza sulla conservazione del patrimonio della Fondazione.

#### **16) Libri sociali**

La Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, dall'Organo di Controllo monocratico e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

#### **17) Estinzione e devoluzione**

La fondazione si estingue quando gli scopi sono divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, il patrimonio è divenuto insufficiente, alla morte di tutti i Fondatori, o quando ricorrono le altre cause di estinzione previste dal Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso di cessazione, estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 , comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

#### **18) Disposizioni di rinvio**

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile, nonchè a quelle contenute nel D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività

del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs.

117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico saranno portati a compimento dal Consiglio di Amministrazione solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito ed all'uopo il legale rappresentante pro tempore della Fondazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte formali che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di deposito del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assisi, Santa Maria Degli Angeli, 11 marzo 2022.

firmato:

CLARA BARTOLUCCI

SUSANNA MENICHELLI

MARIA LETIZIA TOMASSONI

MASSIMO RESCHIGLIAN

FABRIZIO PUCETTI

ELISA LAZZARINI TESTE

PAOLA FALCHETTI TESTE

GIULIA PETTINACCI

Copia su supporto informatico conforme al documento  
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,  
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
Assisi, li 10 giugno 2022